



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7 del 20/03/2021**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di Marzo alle ore 10:00 **Aula Magnan modalità di videoconferenza**, in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
GUZZO PAOLA	SINDACO	P	
VISENTIN GIORGIO	CONSIGLIERE	P	
VENTURIN GESSICA	CONSIGLIERE	P	
ATTEMANDI PAOLO	CONSIGLIERE	P	
ZANETTE GRETA	CONSIGLIERE	P	
FAVARO LUCIO	CONSIGLIERE	P	
LUCCON MARCO	CONSIGLIERE	P	
POLONI EMANUELA	CONSIGLIERE	P	
TONON MARCO	CONSIGLIERE	P	
FANTUZ MAURO	CONSIGLIERE	P	
SANTAMBROGIO DONATELLA	CONSIGLIERE	P	
STEFAN FLAVIO	CONSIGLIERE	P	
BATTISTUZZI ERIC	CONSIGLIERE	P	

SEGRETARIO COMUNALE Gava dott.ssa Paola assiste alla seduta.

SINDACO Guzzo dott.ssa Paola assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri POLONI, LUCCON e BATTISTUZZI.



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

---

Sono presenti alla seduta la dottoressa Da Re Barbara e la sig.ra Fornasier Maddalena, rispettivamente Responsabile e dipendente dell'Area 2 Economico Finanziaria del Comune di Godega di Sant'Urbano, e il dottor Tiberio Ravarotto, Revisore dei Conti del Comune di Godega di S.U.

Sentita l'illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri e dei dipendenti presenti, contenuti nel supporto magnetico agli atti, pubblicato congiuntamente alla delibera all'albo pretorio e comunque consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente", e visibili anche nel canale YouTube del Comune di Godega di Sant'Urbano,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Premesso che:**

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2020.

**Dato** atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Visto** altresì l'art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020 che prevede dall'anno 2021 la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull' unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

**Preso atto** che con deliberazione consiliare n. 13 del 28/05/2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
--------------------	----------



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e pertinenze di cat. C2, C6 e C7	0,58%
Altri immobili di cat. A, C2, C6 e C7	0,99%
Fabbricati generici di cat. B, C3, C4 e C5	0,99%
Uffici e studi A10	0,99%
Immobili industriali e commerciali di cat. D (tranne D10)	0,99%
Immobili di categoria C1 (negozi)	0,99%
Immobili di cat. D10 e altra categoria con annotazione di ruralità	0,10%
Immobili c.d. beni merce, di qualsiasi categoria	0,10%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote;

**Considerato** che ad oggi il suddetto decreto non è stato emanato, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020.

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

**Sentito** il Responsabile del servizio;

**Visti** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario;



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

---

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto del Sindaco del 24/12/2020 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza;

**Visto** l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti espressi per appello nominale ai sensi dell'art. 9 delle Linee Guida di svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza, e ai sensi dell'art. 40 del Regolamento delle sedute di Consiglio nel seguente modo:

1	GUZZO PAOLA	Favorevole	8	POLONI EMANUELA	Favorevole
2	VISENTIN GIORGIO	Favorevole	9	TONON MARCO	Favorevole
3	VENTURIN GESSICA	Favorevole	10	FANTUZ MAURO	Astenuto
4	ATTEMANDI PAOLO	Favorevole	11	SANTAMBROGIO DONATELLA	Astenuta
5	ZANETTE GRETA	Favorevole	12	BATTISTUZZI ERIC	Astenuto
6	FAVARO LUCIO	Favorevole	13	STEFAN FLAVIO	Astenuto
7	LUCCON MARCO	Favorevole			

E quindi con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Fantuz, Santambrogio, Battistuzzi e Stefan)) su Consiglieri presenti n. 13 e votanti n. 9 su 13 Consiglieri assegnati;

### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e pertinenze di cat. C2, C6 e C7	0,58%
Altri immobili di cat. A, C2, C6 e C7	0,99%
Fabbricati generici di cat. B, C3, C4 e C5	0,99%
Uffici e studi A10	0,99%
Immobili industriali e commerciali di cat. D (tranne D10)	0,99%
Immobili di categoria C1 (negozi)	0,99%
Immobili di cat. D10 e altra categoria con annotazione di ruralità	0,10%
Immobili c.d. beni merce, di qualsiasi categoria	0,10%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%

2. di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. di prevedere secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020 la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.



## COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con voti espressi per appello nominale ai sensi dell'art. 9 delle Linee Guida di svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza, e ai sensi dell'art. 40 del Regolamento delle sedute di Consiglio nel seguente modo:

1	GUZZO PAOLA	Favorevole	8	POLONI EMANUELA	Favorevole
2	VISENTIN GIORGIO	Favorevole	9	TONON MARCO	Favorevole
3	VENTURIN GESSICA	Favorevole	10	FANTUZ MAURO	Astenuto
4	ATTEMANDI PAOLO	Favorevole	11	SANTAMBROGIO DONATELLA	Astenuta
5	ZANETTE GRETA	Favorevole	12	BATTISTUZZI ERIC	Astenuto
6	FAVARO LUCIO	Favorevole	13	STEFAN FLAVIO	Astenuto
7	LUCCON MARCO	Favorevole			

quindi con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Fantuz, Santambrogio, Battistuzzi e Stefan) su Consiglieri presenti n. 13 e votanti n. 9 su 13 Consiglieri assegnati.

Alla fine della seduta il Consigliere Poloni saluta e abbandona l'aula virtuale. Il numero dei Consiglieri presenti passa quindi da 13 a 12 su 13 Consiglieri assegnati.





# COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**SINDACO**  
Guzzo dott.ssa Paola

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Gava dott.ssa Paola

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)